



FER - Fonti di Energie Rinnovabili

Quadro Normativo

In attuazione della direttiva dell'Unione europea 2009/28/CE, il governo ha emanato il Decreto Legislativo 28/11, il quale interviene sulla regolarizzazione degli "Installatori e manutentori di caldaie, camini e stufe a biomasse, sistemi solari in edifici, sistemi geotermici e pompe di calore". Il provvedimento, nella pratica, impone che, a partire dall'agosto del 2013, chiunque svolga attività su impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili) debba essere in possesso di una specifica qualificazione, ottenuta tramite apposito corso di formazione.

Si riporta l'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, il comma 1 Modificato con D. Lgs 8/11/2021 n. 199 - ART. 47 dai seguenti:

"1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il

possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,

lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.

1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intende rispettato quando il titolo o l'attestato di formazione professionale sono rilasciati nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai fini della presente disposizione, previo periodo di formazione alle dirette dipendenze di una impresa del settore è individuato in due anni."

Ad oggi, i soggetti qualificati all'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) sono coloro in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 3. A scanso di equivoci, si chiarisce che le lettere sopra citate non indicano il tipo di qualifica professionale assegnata dalla camera di commercio (es. la lettera D per gli impianti idrici e sanitari), ma come tale abilitazione è stata conseguita. Per cui la lettera a) corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica tramite laurea, la lettera b) si riferisce ai diplomati, la lettera c) ai soggetti in possesso di titolo di formazione professionale e la lettera d) a coloro che hanno ottenuto le abilitazioni grazie all'esperienza lavorativa come operaio specializzato.

Chi intraprende l'attività risulta quindi automaticamente qualificato con una sola eccezione: coloro che, a far data dal 4 agosto 2013, abbiano inteso o intendano conseguire la qualifica ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 1, lett. c) del d.m. 37/2008 (ovvero tramite titolo di formazione professionale), i quali dovranno seguire uno specifico corso di formazione.

Per gli impiantisti oggi qualificati, a norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, è inserito l'obbligo di aggiornamento. Quest'ultimo deve avvenire con cadenza triennale, a decorrere dall'agosto 2013 o dalla data in cui si è ottenuta la qualifica, e deve avvenire attraverso la partecipazione a specifiche attività formative, nella durata minima di 16 ore.